

A seguito della decisione della Commissione Europea in data 5/5/99 - conseguente alla procedura di infrazione avviata in data 25/3/98 ai sensi dell'art.

93 del Trattato di Roma relativamente alla compatibilità degli aiuti all'autotrasporto - sono state approvate le misure previste dalla legge 454/97 in materia di esodo volontario di autotrasportatori monoveicolari (art. 3, c. 1-5), di trasporto combinato (art. 5) e di investimenti innovativi e formazione professionale (art. 2). Per quanto concerne invece i benefici destinati all'aggregazione delle imprese di autotrasporto è tuttora in corso la procedura per l'acquisizione del necessario benessere da parte della Commissione UE.

A seguito della decisione di cui sopra ed in base alle osservazioni in essa formulate, sono stati adottati i decreti dirigenziali nn. 64 e 65 del 78 luglio 1999 contenenti disposizioni attuative degli artt. 2 e 5 della legge 454/97 riguardanti gli interventi innovativi e la formazione professionale nonché le agevolazioni al trasporto combinato. I due decreti, pubblicati nella G.U. del 25/10/98, sostituiscono i precedenti emanati in materia in data 14 ottobre e 27 novembre 1998.

Quanto agli aiuti in favore dell'esodo volontario degli autotrasportatori, si fa presente che le procedure dirette al riconoscimento ed all'attribuzione dei benefici sono in fase avanzata di perfezionamento. Il Comitato di cui all'art. 8 della legge 454/97 ha già deliberato l'ammissione di contributi di 2.119 richiedenti.

Sotto il profilo finanziario è stato quantificato in 254 miliardi l'importo destinato a tali misure ed è stato presentato nel mese di ottobre, da parte degli istituti di credito, un piano di ammortamento dei fondi da erogare per il quale, però, il Ministero del Tesoro ha ritenuto che le condizioni proposte erano eccessivamente onerose. L'Amministrazione ha pertanto invitato gli Istituti di Credito a riformulare il piano di ammortamento.

LEGGE 18/6/98, N° 194 "INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI" **(Capitolo 7281 ora 7056)**

Il comma 5, articolo 2, della legge 194/98 ha autorizzato le regioni a statuto ordinario a contrarre mutui quindicennali o ad effettuare altre operazioni finanziarie per provvedere alla sostituzione di autobus destinati al trasporto pubblico locale in esercizio da oltre 15 anni, nonché all'acquisto di mezzi di trasporto pubblico di persone, a trazione elettrica, da utilizzare all'interno dei centri storici e delle isole pedonali, e di altri mezzi di trasporto pubblico di persone, terrestri e lagunari e di impianti a fune adibiti al trasporto di personale.

A tal fine lo Stato concorre con il seguente contributo quindicennale:

- Anno 1997: Lire 20 miliardi
- Anno 1998: Lire 146 miliardi
- dall'anno 1999 all'anno 2011: Lire 195 miliardi

Inoltre, la medesima legge al comma 10 del medesimo articolo 2, al fine di incrementare il parco automobilistico in occasione dello svolgimento delle Universiadi, ha autorizzato la regione Sicilia a contrarre mutui o ad effettuare altre operazioni finanziarie per l'acquisto di autobus con un contributo quindicennale a carico dello Stato di:

- Lire 1 miliardo dall'anno 1998 all'anno 2012

A tal fine è stato istituito il capitolo 7281 (ora 7056) al quale a tuttoggi sono state assegnate le somme autorizzate dai due commi sopraccitati, e cioè:

- Anno 1998: Lire 167 miliardi (compresa la quota del comma 5 prevista per l'anno 1997) - Per tale somma si è provveduto ad impegnare il complessivo importo di lire 166 miliardi ripartito tra le regioni Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, mentre la restante somma di lire 1 miliardo destinata alla Regione Sicilia è stata conservata quale residuo di stanziamento;
- Anno 1999: Lire 196 miliardi di cui lire 195 miliardi impegnati e ripartiti tra le Regioni di cui sopra e lire 1 miliardo eliminato in applicazione dell'articolo 30 della legge 17/5/99, n° 144 per la costituzione di un "Fondo speciale per la ricerca nei settori dei trasporti aereo, marittimo e terrestre";
- Anno 2000: Lire 196 miliardi (oltre a quelli previsti dalla legge 472/99 come sotto specificato).

LEGGE 7/12/99, N° 472 "INTERVENTI NEL SETTORE DEI TRASPORTI (Capitolo 7281 ora 7056)

Con l'articolo 14, comma 1, della legge 472/99 le Regioni a statuto speciale e le provincie autonome di Trento e Bolzano sono state autorizzate a contrarre mutui quindicennali e ad effettuare altre operazioni finanziarie in relazione a rate di ammortamento per capitale ed interessi complessivamente determinate dal limite di impegno quindicennale a carico dello Stato di lire 20 miliardi a decorrere dall'anno 2000. Pertanto la scadenza temporale di tale finanziamento, assegnato sul medesimo capitolo 7281 sopra citato, risulta essere la seguente:

- dall'anno 2000 all'anno 2014: Lire 20 miliardi.

CLASSE 04.5.3: TRASPORTI SU ROTAIA

MISSIONE ISTITUZIONALE 04.5.3.01 "RETE NAZIONALE"

Legge 194/1998, art. 3, c.2 (capitolo 7285, ora 7094)

Ha autorizzato la spesa di lire 5 miliardi annue, per ciascuno degli anni dal 1998 al 2002, per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla linea

ferroviaria del Brennero, per la tratta Verona-Monaco:

- Residuo stanziamento 1998	£ 5.000.000.000
- Stanziamento 1999	£ 5.000.000.000
- variazione disposta ai sensi art. 30 L. 144/99 (Fondo per la ricerca nel trasporto)	- £ 50.000.000

Legge 354/1998, art. 4 (capitolo 7289, ora 7097)

Ha autorizzato la spesa di lire 3,305 miliardi per l'anno 1998, di 224,105 miliardi per l'anno 1999 e di lire 78,683 miliardi per l'anno 2000 al fine di consentire il potenziamento dei collegamenti ferroviari con l'aeroporto intercontinentale di Malpensa, sia della rete "FS S.p.A." che della rete FNME S.p.A."

- Residuo di stanziamento 1998	£ 3.305.000.000
- Stanziamento 1999	£ 224.105.000.000
- Riduzione art. 30 legge 144/99	£ 2.241.050.000

E' stato predisposto l'apposito decreto di riparto dei fondi.

Legge 30/98 (capitolo 7313, ora 7098)

Il comma 1, articolo 10, del d.l. 457/1997, convertito dalla legge 30/98, ha autorizzato il Ministro dei Trasporti e della Navigazione a concedere alla FS S.p.A. contributi decennali pari a lire 32,2 miliardi per il 1997, lire 12.8 per il 1998 e lire 3,5 per il 1999 per consentire la completa realizzazione degli interventi di completamento del tratto Andora-San Lorenzo a Mare della linea ferroviaria Genova-Ventimiglia, nonché per la progettazione del nodo ferroviario di Genova.

- Residuo stanziamento 1998	£ 77.200.000.000
- Stanziamento 1999	£ 48.015.000.000

Leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997 (capitolo 7316, ora 7099)

Le leggi n. 341/1995, n. 641/1996 e n. 135/1997, recanti misure dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, hanno previsto contributi statali destinati al finanziamento delle opere approvate dal CIPE rispettivamente con delibere del 23/4/97, del 18/12/96 e del 29/8/97. Tali fondi affluiscono sul capitolo 7099 nel quadriennio 1998/2001:

1998	£ 157.013.000.000
1999	£ 345.043.000.000
2000	£ 116.897.000.000
2001	£ 154.947.000.000

E' stata disposta, però, una variazione in diminuzione di lire 3.450.430.000, a valere sullo stanziamento 1999, al fine della costituzione del "Fondo per la ricerca nel settore dei trasporti":

- Residuo stanziamento 1998	£ 157.013.000.000
- Stanziamento 1999	£ 345.043.000.000
- diminuzione ai sensi art. 30 L. 144/99	£ 3.450.430.000

Il Ministero dei trasporti e della navigazione è autorizzato ad erogare contributi a favore dei comuni e delle aziende ferroviarie realizzatori degli interventi finanziati con lo stanziamento di cui sopra, secondo le procedure stabilite nelle delibere CIPE del 17/3/98 e del 6/5/98.

Le risorse saranno erogate man mano che il soggetto beneficiario provvederà ad aggiudicare le opere individuate nelle delibere CIPE, in seguito al dovuto controllo dei documenti presentati, quali gli atti di affidamento e i contratti stipulati con gli appaltatori.

Non si è potuto procedere ad alcuna assunzione di impegni a causa delle difficoltà incontrate nello stabilire un coordinamento con le strutture FS interessate, che ha portato al protrarsi dei tempi necessari allo svolgimento di attività procedurali di trasmissione da parte della stessa Società e di controllo e verifica da parte di questo Ufficio degli atti e documenti occorrenti per il corretto impegno dei fondi, in quanto tali documenti si sono spesso rivelati incompleti o non pienamente conformi alle richieste.

LEGGE 30/6/98, n° 208

Ai sensi della legge 208/98 (di cui si dirà più ampiamente nella parte relativa alla "Rete locale") è stata assegnata la somma di lire 600.000.000 per l'anno 2000 sul capitolo di nuova istituzione 7129 (Somme da assegnare alla regione Abruzzo ed alla società Grandi Stazioni S.p.A. per studi di fattibilità).

MISSIONE ISTITUZIONALE 04.5.3.02 "RETE LOCALE"

LEGGE 22/12/96, n° 910 (Finanziaria 1987) - Capitolo 7304 (ora 7033) **Rifinanziata dalle leggi 611/96 e 472/99**

La legge 910/86 ha previsto, al comma 3 dell'articolo 2, la concessione di contributi in misura pari agli oneri per capitale ed interessi derivanti dall'ammortamento dei mutui garantiti dallo Stato, che le ferrovie in concessione ed in gestione governativa possono contrarre, nel limite complessivo di lire 5.000 miliardi, per la realizzazione di investimenti ferroviari.

Il predetto stanziamento è incrementato dal limite di impegno decennale a decorrere dall'anno di lire 150 miliardi disposto dalla **legge 611/96**, a partire

dall'anno 1997 e fino all'anno 2006, che ha autorizzato l'accensione di ulteriori mutui al fine di consentire il completamento dei programmi di potenziamento ed ammodernamento delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa già previsto dalla citata legge 910/86.

Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla citata legge 611/96 è stata autorizzata, dalla **legge 472/99**, la concessione di un ulteriore limite di impegno di lire 63,3 miliardi a decorrere dall'anno 2000.

Nell'anno finanziario 1999, sono state inoltrate alla Cassa Depositi e Prestiti 37 richieste di mutuo per un ammontare di lire 794.975.000.000; sono stati predisposti 37 decreti di impegno di quote di ammortamento mutui per lire 98.563.248.512; sono stati svincolate in favore degli enti beneficiari complessive lire 459.344.390.735; è stato predisposto un decreto di impegno e pagamento degli interessi di preammortamento maturati nel corso del 1998 per lire 1.778.081.679; sono stati effettuati pagamenti per complessive lire 437.369.703.972.

LEGGE 8/8/1994, N° 505

Prevede interventi finanziari, gravanti sul capitolo 7312 per il completamento della tratta ferroviaria Saronno-Malpensa, nella rete delle Ferrovie Nord Milano Esercizio S.p.A. Con decreto 20/12/1995, n.3014, si è provveduto ad impegnare l'importo di lire 365 miliardi a favore della predetta S.p.A. Con D.D. 3/4/1996, n.916 è stata costituita in deposito la somma di lire 265 miliardi; con successivo D.D. 18/11/1996, n.2832 è stata costituita in deposito l'ulteriore somma di lire 100 miliardi.

Per quanto riguarda gli svincoli, si precisa che, nel 1997, sono state svincolate somme per complessive lire 3.654.313.240; nel corso del 1998, è stato svincolato l'importo di lire 59.895.443.960, mentre nel corso del 1999 sono state svincolate lire 83.351.079.350

LEGGI N° 341/1995, N° 641/1996 e N° 135/1997

Le già citate leggi, recanti misure dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, hanno previsto contributi statali destinati al finanziamento delle opere approvate dal CIPE rispettivamente con delibere del 23/4/97, del 18/12/96 e del 29/8/97. In particolare, per il completamento e il potenziamento delle linee ferroviarie, sono stati previsti investimenti per un totale di £ 434.461.000.000.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione è autorizzato ad erogare contributi a favore delle ferrovie in concessione e in gestione governativa (realizzatrici degli interventi finanziati con lo stanziamento di cui sopra) secondo le procedure stabilite nelle delibere CIPE del 17/3/98 e del 6/5/98; le risorse vengono erogate man mano che i soggetti beneficiari provvedono ad aggiudicare le opere individuate nelle delibere CIPE.

I fondi di cui trattasi affluiscono sul capitolo 7314 (ora 7034) nel quadriennio 1998/2001:

1998	101.600.000.000
1999	42.803.000.000
2000	84.454.000.000
2001	205.604.000.000

In attuazione di quanto richiesto dalla citata delibera CIPE del 6.5.1998, si è proceduto alla pianificazione degli affidamenti relativi agli interventi di cui trattasi.

A tutt'oggi, sono stati predisposti provvedimenti di impegno per lire 132.962.036.220 (a valere sul residuo di stanziamento di provenienza '98 e per la parte restante sullo stanziamento del 1999), a favore delle aziende ferroviarie che hanno proceduto alle aggiudicazioni nei termini risultanti dalla suddetta pianificazione. A fronte di tali impegni si è provveduto al pagamento dell'importo di £ 29.285.101.170 quale anticipazione del 20% dell'impegno assunto, prevista dal punto 3.1.2 della citata delibera CIPE del 6.5.1998 ed a fronte di stati avanzamento lavori relativi alle Ferrovie della Calabria.

I predetti contributi sono stati così ripartiti:

Ferrovia Bologna-Portomaggiore	30.000.000.000
Ferrovia Centrale Umbra	70.000.000.000
Ferrovia Alifana	127.500.000.000
Ferrovia del Sud Est	33.700.000.000
Ferrovia Circumetnea	35.000.000.000
Ferrovia della Calabria	54.261.000.000
Ferrovia Bari - Barletta	35.000.000.000
Ferrovia Sangritana	22.000.000.000
Ferrovia Circumvesuviana	27.000.000.000
TOTALE	434.461.000.000

LEGGE 297/78 (Capitolo 7206 ora 7028)

In applicazione della legge in parola, che ha previsto, tra l'altro, la costituzione di un "Fondo comune per il rinnovo degli impianti fissi e del materiale rotabile delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa" è stata ripartita la quota annua di lire 103 miliardi tra le 35 aziende ferroviarie come di seguito specificato:

- Ferrovie in concessione: Lire 47.275.000.000
- Ferrovie in gestione governativa: Lire 55.725.000.000

LEGGE 30/6/98, N° 208 (Capitoli 7125 il cui stanziamento per il 76% è riferito alla successiva missione istituzionale, 7126 e 7127, quest'ultimo riferito alla successiva missione istituzionale)

La legge 208/1998 ha autorizzato la spesa complessiva di lire 12.200 miliardi per il periodo 1994-2004, di cui lire 1.700 miliardi per l'anno 1999 e lire 2.100 per ciascuno degli anni dal 2000 al 2004 per assicurare la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1 della legge 135/1997. Tali risorse sono ripartite dal CIPE sentite le indicazioni di priorità della Conferenza Stato-Regioni.

Con deliberazioni successive sono state quindi assegnate a questa Amministrazione le seguenti risorse:

- per interventi di completamento di opere infrastrutturali nelle regioni del Sud Italia (delibera n. 52/99 del 21.4.1999;) £ 274.421.000.000, di cui £ 28.800.000.000 destinati alle opere commissariate ai sensi dell'art.13 della L.135/97;
- £ 245.621.000.000 destinati ai rimanenti interventi di completamento;
- per il finanziamento di studi di fattibilità di opere da realizzarsi nelle regioni meridionali (delibera n.106/99 del 30.6.1999): £ 5.115.000.000;
- per interventi di completamento nelle regioni del Nord Italia (delibera n. 135/99 del 6.8.1999): £ 26.374.000.000

Con Decreti Dirigenziali n. 2123 del 17.8.1999 e n. 1145 del 15.11.1999 è stata disposta la pianificazione temporale, nel quadriennio 1999-2002, relativa alle aggiudicazioni da effettuarsi per gli interventi di completamento rispettivamente nelle regioni del Sud e nelle regioni del Nord.

Gli stanziamenti finora assegnati sono i seguenti:

- Capitolo 7125:

Anno 1999 Lire 44.834.130.000 (conservato quale residuo di stanziamento)

Anno 2000: Lire 54.907.019.000

Previsione 2001: Lire 102.440.050.000

- Capitolo 7126:

Anno 1999: Lire 6.138.000.000 (conservato quale residuo di stanziamento)

Anno 2000: Lire 11.600.000.000

Previsione 2001: Lire 11.000.000.000

Nell'anno 2000 sono state inoltre assegnate ulteriori risorse ai sensi della medesima legge al seguente capitolo di nuova istituzione:

- Capitolo 7128: Lire 4.115.000.000

MISSIONE ISTITUZIONALE 04.5.3.03 "METROPOLITANE ED ALTRI SISTEMI DI TRASPORTO RAPIDO DI MASSA"**LEGGE 26/2/92, N° 211 (Capitoli 7279 e 7311 ora, rispettivamente, 7068 e 7071)**

La legge n. 211/1992 prevede finanziamenti intesi ad incentivare lo sviluppo del trasporto pubblico con la realizzazione di sistemi di trasporto rapido di massa a guida vincolata in sede propria e di tranvie a contenuto tecnologico innovativo, al fine di migliorare la mobilità e le condizioni ambientali.

L'attuazione di detto programma è stata in una certa misura ritardata a causa delle difficoltà incontrate da taluni enti nell'individuazione delle fonti di co-finanziamento a necessaria copertura di una parte dei costi delle opere progettate, nonché a causa di problematiche prettamente tecniche, in ragione delle quali sono state talora necessarie modifiche alle soluzioni progettuali originariamente prospettate.

Comunque la stessa prevede:

- all'articolo 9 (cap. 7279, ora 7068): contributi da parte dello Stato a favore degli enti locali di lire 175 miliardi quale limite di impegno trentennale a decorrere dall'anno 1993 e fino all'anno 2022 e di lire 50 miliardi quale limite di impegno trentennale a decorrere dall'anno 1994 e fino all'anno 2023; attualmente la scadenza di tali limiti di impegno è stata spostata, rispettivamente, all'anno 2025 ed all'anno 2027 in applicazione dell'art. 54, comma 16, della legge finanziaria 449/97;
- all'articolo 10 (cap. 7311, ora 7070): finanziamenti dello Stato per la copertura degli oneri derivanti dall'accensione di mutui a favore delle ferrovie in concessione ed in gestione governativa di lire 195 miliardi quale limite di impegno decennale a decorrere dall'anno 1993 e fino all'anno 2002 e di lire 155 miliardi quale limite di impegno decennale a decorrere dall'anno 1994 e fino all'anno 2003; attualmente la scadenza di tali limiti di impegno è stata spostata, rispettivamente, all'anno 2005 ed all'anno 2007 in applicazione dell'art. 54, comma 16, della legge finanziaria 449/97.

Sul menzionato capitolo 7279 (ora 7068) sono confluiti, tra l'altro, i contributi per un solo anno previsti in tabella D delle leggi finanziarie 1996 (lire 75 miliardi) e 1998 (lire 15 miliardi).

Al fine di consentire la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui all'articolo 9 della legge 211/92, sono stati autorizzati i seguenti ulteriori limiti di impegno trentennali (pure confluiti sul capitolo 7279, ora 7068):

- **d.l. 517/96, comma 1, articolo 1, convertito dalla legge 611/96:** lire 100 miliardi quale limite di impegno trentennale a decorrere dall'anno 1997 e fino all'anno 2026;
- **d.l. 457/97, art. 10 comma 2, convertito dalla legge 30/98:** lire 5,7 miliardi quale limite di impegno trentennale a decorrere dal 1997 e fino all'anno 2026;

- **legge 194/98, comma 4, lettera b) dell'art. 3:** lire 20 miliardi quale limite di impegno trentennale a decorrere dal 1998 e fino all'anno 2027;
- **legge 448/98, comma 1, art. 50, lettera a):** lire 80 miliardi quale limite di impegno ventennale a decorrere dall'anno 2000 e fino all'anno 2019 e lire 100 miliardi a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2020;
- **legge 472/99, comma 2, articolo 13:** lire 37 miliardi quale limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2000 e fino all'anno 2014;
- **legge 488/99, comma 1, art. 54:** lire 37 miliardi quale limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015 e lire 40 miliardi quale limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2002 e fino all'anno 2016.

Per quanto concerne invece la prosecuzione degli interventi concernenti i sistemi di trasporto rapido di massa di cui all'articolo 10 della legge 211/92, sono stati autorizzati i seguenti ulteriori limiti di impegno (pure confluiti sul capitolo 7311, ora 7070):

- **legge 472/99:** lire 2 miliardi quale limite di impegno decennale a decorrere dall'anno 2000 e fino all'anno 2009;
- **legge 488/99, comma 1, articolo 54:** lire 9 miliardi quale limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2001 e fino all'anno 2015 e lire 10 miliardi quale limite di impegno quindicennale a decorrere dall'anno 2002 e fino all'anno 2016.

Con delibere CIPE del 20/11/95, dell'8/5/96, del 27/11/96 e del 30/1/97 - le ultime tre riferite al rifinanziamento di cui alla legge n. 611/1996 - sono stati approvati i programmi di intervento di cui all'articolo 9 della legge 211/92, in favore delle città metropolitane nonché dei comuni individuati su proposta delle regioni interessate, in base alla presentazione di programmi di intervento relativi alla realizzazione dei sistemi di cui sopra. Con delibera CIPE del 25/9/97, sono state poi assegnate lire 12.592.500.000 (per 28 anni) all'intervento Linea 1 della Metropolitana di Napoli, tratta Dante-Garibaldi. Con delibera del 19/11/1998, il CIPE ha provveduto ad elevare il contributo a carico delle risorse di cui al citato art. 9, al 60% del costo complessivo per alcuni degli interventi approvati.

Con delibera CIPE del 20/12/1995, sono stati approvati i programmi di intervento di cui all'articolo 10 della suddetta legge 211/92, in favore di ferrovie esercitate in regime di concessione o in gestione governativa.

A carico del capitolo 7279 (ora 7068) è stata impegnata, a tutt'oggi, la somma di lire 76.499.773.834, totale delle rate annue di ammortamento per 28 anni per la realizzazione di alcuni interventi approvati con delibera CIPE del 20/11/98.

Nell'anno 1999, è stato disposto il pagamento delle rate semestrali di ammortamento riferito agli impegni assunti nel 1997 e nel 1998, per un totale di lire 59.258.999.506. In relazione agli interventi di cui sopra, è stato svincolato, da parte della Cassa DD.PP., l'importo complessivo di lire 224.534.470.188 per anticipazioni e stati avanzamento lavori.

A carico del capitolo 7311 (ora 7071), nessun intervento è stato finora disposto; le procedure per l'erogazione dei finanziamenti sono state definite con decreto in data 5.8.1998 del Ministro del Tesoro, Bilancio e Programmazione economica, di concerto con il Ministro dei Lavori pubblici, e con circolare di questo Dipartimento n. 12 (prot. 371) dell'8.2.1999. L'unico intervento per il quale è stato concesso il nulla osta per la stipula del mutui è quello riferito al ripristino della linea Foggia-Lucera gestita dalla società Ferrovie del Gargano S.p.A.

LEGGE 1042/1969

La legge in questione prevede contributi nelle spese per la costruzione della linea e per la provvista del materiale rotabile e di esercizio di ferrovie metropolitane disposto anteriormente al 1° gennaio 1998, che affluiscono sul capitolo 7274, ora 7065, dello stato di previsione di questo Ministero. I finanziamenti attengono alla costruzione delle metropolitane di Roma, Milano, Napoli e Torino per le quali si evidenzia quanto segue:

- Roma - delibera CIPE del 28.1.1971 (stanziamento totale di £ 216.717.510.000):
 - per il prolungamento della Linea A: con D.I. n.1195 del 28.1.1977, è stato disposto l'impegno trentennale di £ 889.000.000 annue (totale £ 26.670.000.000) e con D.I. n.813 del 16.9.1977, è stato disposto l'impegno trentennale di £ 814.917.000 annue (totale £ 24.447.510.000), per un importo complessivo di £ 51.117.510.000;
 - per i lavori della Linea B: con D.I. n.1812 in data 11.10.1975, è stato disposto l'impegno trentennale di £ 2.880.000.000 annue (totale £ 86.400.000.000) e con D.I. n.813 del 16.9.1977 (previamente citato) è stato disposto l'impegno trentennale di £ 2.640.000.000 annue (totale £ 79.200.000.000), per un importo complessivo di £ 165.600.000.000;
 - i lavori di prolungamento della Linea A sono pagati in base ai S.A.L., mentre quelli della Linea B, ormai terminati, sono pagati con contributi fissi.
- Milano - delibera CIPE del 28.1.1971 (stanziamento totale di £ 144.382.500.000):
 - con D.I. n.1144 del 10.8.1972 e n.2277 del 18.3.1976, sono stati previsti finanziamenti complessivi per £ 75.330.000.000, sub specie di contributi annui fissi: per la Linea 1 di £ 1.245.000.000 (per un totale di £ 37.350.000.000) e per la Linea 2 di £ 775.000.000 (per un totale di £ 23.250.000.000); è stato altresì previsto un contributo annuo per il materiale rotabile su entrambe le linee pari a £ 491.000.000 (per un totale di £ 14.730.000.000);
 - con D.I. n.995 del 1.12.1976, sono stati previsti finanziamenti complessivi per £ 69.052.500.000, sotto forma di contributi annui: per la Linea 1,

£ 1.141.250.000 (per un totale di £ 34.237.500.000) e per la Linea 2 £ 710.416.665 (per un totale di £ 21.312.499.950); è stato inoltre previsto un contributo annuo per il materiale rotabile su entrambe le linee pari a £ 450.083.335 (per un totale di £ 13.502.500.050);

- Napoli - Linea Policlinico-Garibaldi - con Decreti Interministeriali n.1905/75 e n.812/77 sono stati previsti stanziamenti totali per £ 144.900.000.000;
- Torino - i lavori non sono iniziati.

Nel corso dell'anno 1999 sono stati effettuati i seguenti pagamenti:

- annualità di contributo per Roma e Milano: Lire 7.821.749.000
- pagamenti per stato avanzamento lavori: Lire 49.855.176.000

La stessa legge n. 1042/1969 prevede, altresì, il concorso dello Stato nella spesa per la costruzione delle opere di completamento e per l'approvvigionamento del materiale rotabile e di esercizio di prima dotazione della linea A della metropolitana di Roma (da Osteria del Curato a Termini e Piazza Risorgimento - Prati). Sono previsti contributi trentennali fissi pari a £ 2.297.000.000 annue (per un totale di £ 68.910.000.000, risorse che affluiscono sul capitolo 7275, ora dello stato di previsione di questo Ministero).

LEGGI N° 341/1995, N° 641/1996 e N° 135/1997 (Capitolo 7317, ora 7071)

Le leggi in parola, già più volte citate, recanti misure dirette alla realizzazione di interventi infrastrutturali nelle aree depresse del territorio nazionale, hanno previsto contributi statali destinati al finanziamento delle opere approvate dal CIPE rispettivamente con delibere del 23/4/97, del 18/12/96 e del 29/8/97. In particolare, a favore del trasporto rapido di massa, sono stati previsti investimenti per un totale di £ 661.784.000.000.

Il Ministero dei Trasporti e della Navigazione è autorizzato ad erogare contributi a favore dei comuni e delle aziende ferroviarie quali soggetti realizzatori degli interventi finanziati con lo stanziamento di cui sopra, secondo le procedure stabilite nelle delibere CIPE del 17/3/98 e del 6/5/98. Le risorse saranno erogate via via che i relativi beneficiari provvederanno ad aggiudicare le opere individuate nelle delibere CIPE.

Detti fondi affluiscono sul capitolo 7317, ora 7071, nel quadriennio 1998/2001:

1998	29.709.000.000
1999	112.623.000.000
2000	152.813.000.000
2001	366.725.000.000

In attuazione di quanto richiesto dalla citata delibera CIPE del 6.5.1998, si è proceduto alla pianificazione degli affidamenti relativi agli interventi di cui trattasi. Tuttavia, non è stato a tutt'oggi impegnato né lo stanziamento del 1998 (ora residuo improprio) né quello del 1999, poiché, considerato che la suddetta pianificazione prevedeva che i primi lavori venissero aggiudicati entro il 30 settembre scorso, non si è potuto terminare entro la fine del 1999 il controllo degli atti trasmessi: si provvederà pertanto all'impegno entro l'anno 2000.

LEGGE 18/6/98, N° 194 - Art. 3, comma 1 (Capitolo 7274, ora 7069)

La legge 194/98 ha previsto un contributo dodecennale di lire 50 miliardi per gli anni dal 1998 al 2007 e di lire 35 miliardi per gli anni 2008 e 2009 a favore dei Comuni di Torino e Milano per la realizzazione dei passanti ferroviari.

Dopo una complessa istruttoria si è provveduto all'impegno, sul capitolo 7284, ora 7069, della somma di lire 12.774.000.000 a favore del Comune di Milano.

LEGGE 30/6/98, N° 208 (Capitolo 7125 il cui stanziamento è riferito per il 76% e per il 24% alla missione istituzionale 04.5.3.02 "Rete locale" e capitolo 7127)

Per quanto disposto dalla legge 208/1998 si rimanda a quanto già detto a tale proposito per la missione istituzionale 04.5.3.02 "Rete locale" a pagina 9.

Gli stanziamenti finora assegnati al capitolo 7127 sono i seguenti:

- Anno 1999: Lire 4.586.366.000 (conservato quale residuo di stanziamento);
- Anno 2000: Lire 5.916.215.000
- Previsione 2001: Lire 11.674.610.000

Nell'anno 2000 sono state inoltre assegnate ulteriori risorse ai sensi della medesima legge al seguente capitolo di nuova istituzione:

- Capitolo 7130: Lire 400.000.000

CLASSE 04.5.5.: TRASPORTI PER CONDOTTE ED ALTRI TIPI"

MISSIONE ISTITUZIONALE 04.5.5.01 "TRASPORTO INTERMODALE"

LEGGE 4/8/90, N° 240 (Capitolo 7308 ora 7045)

La legge n.240/1990, al Capo I, prevede interventi dello Stato per la realizzazione di interporti finalizzati al trasporto merci. La citata legge fa

riferimento a due diverse categorie di interporti: di primo livello (art. 9) e di secondo livello, questi ultimi da individuare con apposito piano. Ai sensi dell'art. 6, i soggetti gestori di tali interporti sono autorizzati a contrarre mutui per un investimento complessivo di lire 700 miliardi. Il Ministro dei Trasporti e della Navigazione può concedere un contributo in misura pari al 5% semestrale, per la durata di quindici anni, commisurato alla spesa per gli investimenti.

Tanto premesso, si rappresenta che sono state finora attivate le procedure di finanziamento relative agli interporti di primo livello; al riguardo, è stato autorizzato (con D.M. Trasporti 368(50)240/I del 1992) un volume di investimento pari a lire 482 miliardi, a favore dei seguenti interporti: Bologna, Padova, Verona, Torino Orbassano, Rivalta Scrivia, Segrate Lacchiarella, Marcianise Nola, Parma Fontevivo e Livorno Guasticce.

Al riguardo, va innanzitutto precisato che il contributo a favore dell'interporto di Segrate Lacchiarella è stato di recente revocato, ed il relativo importo distribuito, con DM 858(52)240/I in data 22.7.1998, tra alcuni degli altri interporti (precisamente, quelli di Padova, Verona, Torino Orbassano, Bologna, Parma Fontevivo). Risulta peraltro in itinere l'approvazione dell'atto aggiuntivo alle convenzioni originarie, sottoscritto dai soggetti gestori degli interporti da ultimo citati in data 23.7.1999.

Per quanto riguarda gli interporti rimanenti (ex secondo livello), va preliminarmente rammentato che sono stati predisposti gli atti previsti dalla legge 204/1995 e, ai sensi dell'art.6 della legge 240/90, sono state attivate le procedure per l'ammissione ai contributi pari a lire 218 miliardi (DM Trasporti 78T del 1995).

L'art.9 della legge 23.12.1997, n.454, al fine di consentire il completamento delle procedure per l'ammissione ai contributi di cui all'art.6 della legge 240/90, autorizza un contributo pari a lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1997. Sono stati pertanto individuati gli interporti la cui realizzazione verrà finanziata con tali fondi. Gli interporti già di primo livello individuati con DM 859(52)240/I del 22.7.1998 (Livorno Guasticce, Rivalta Scrivia e Marcianise Nola), beneficeranno di parte di tali risorse. Al riguardo, si precisa che l'atto aggiuntivo relativo all'interporto di Rivalta Scrivia è stato sottoscritto in data 5.8.1999; risultano invece in corso di stipulazione gli atti aggiuntivi attinenti agli altri due interporti da ultimo citati.

E' necessario osservare che, secondo il disposto del comma 4, dell'art. 9 della **legge 413/1998**, per la realizzazione degli interporti di cui alla legge 240/90, è previsto un limite di impegno quindicennale di lire 21,8 miliardi annue a decorrere dall'anno 1999, da corrispondere con i criteri, le modalità e le procedure di cui alle menzionate leggi 240/90 e 204/95.

Inoltre, la **legge 413/98**, al comma 3 dell'art.9, autorizza un ulteriore contributo quindicennale di 20 miliardi annui, a decorrere dal 2000, per la realizzazione degli interventi previsti dall'art. 9, comma 2 della legge 454/97, già richiamata.

Le risorse di cui trattasi affluiscono al capitolo 7308 (dall'anno 2000 capitolo 7045) dello stato di previsione di questo Ministero.

Con DD. MM. dal n° 1790 al 1798 del 10/10/1992, sono state impegnate su tale capitolo, a partire dall'anno finanziario 1992 e fino al 2007, le 30 rate di contributo semestrale spettanti alle società titolari degli interporti di cui alla legge 240/90 (ex I livello), pari a lire 48,200 miliardi l'anno.

Negli anni dal 1992 al 1999, sono state costituite in deposito presso la Tesoreria Centrale dello Stato le prime quindici rate semestrali di contributo, ciascuna nei limiti del 5% semestrale, a fronte dell'investimento autorizzato: £ 24,100 mld dal 1992 al 1997 e £ 20,850 mld. nel 1998 e 1999.

A seguito della citata revoca del contributo a favore della Società Interporto di Milano Sud, con DD. 3670 del 19.11.1998, si è provveduto ad attribuire l'impegno in precedenza assunto per la stessa, nonché le disponibilità presenti sul conto corrente presso la Tesoreria Centrale, agli interporti individuati con l'anzidetto DM. 858(52)240/I del 22.7.1998.

Le rate sono state svincolate a seguito di verifica degli stati di avanzamento dei lavori e dei relativi certificati di pagamento, sulla base delle relazioni semestrali presentate dalle varie Commissioni di collaudo in corso d'opera, una volta espletati gli accertamenti ai sensi del D.P.R. n.252/1998.

LEGGI N° 341/95, N° 641/96 E N° 135/97 (Capitolo 7315 ora 7046)

Oltre agli interporti finanziati con legge 240/90, altre 9 infrastrutture interportuali sono ora beneficiarie di provvidenze statali, disposte con le leggi di intervento nelle aree depresse, quali le leggi n.341/95, n.641/96 e n.135/97.

Con apposite deliberazioni, il CIPE ha ripartito tra le Amministrazioni interessate le risorse recate dalle leggi di cui sopra; in particolare:

- con delibera del 23.4.1997 di approvazione opere finanziate con legge 341/95:

interporto di Pescara	£ 30,000 mld
interporto di Venezia	£ 45,000 mld
interporto di Termoli	£ 8,965 mld
interporto di Frosinone	£ 17,896 mld
interporto Area Jonico - Salentina	£ 19,870 mld
- con delibera del 18.12.1996 di approvazione opere finanziate con legge 641/96:

interporto di Cervignano	£ 29,742 mld
interporto di Tito	£ 16,381 mld
interporto di Jesi	£ 30,172 mld
- con delibera del 29.8.1997 e DM. 21.11.1997 di approvazione opere finanziate con legge 135/97:

interporto di Pontecagnano	£ 15,000 mld
----------------------------	--------------

Tali risorse, per un totale complessivo di lire 213.026.000.000, affluiscono sul capitolo 7315 (ora 7046) dello stato di previsione di questo Ministero nel quadriennio 1998/2001:

1998	£ 19.200.000.000
1999	£ 33.750.000.000 (ridotto di lire 337.500.000 ai sensi dell'art. 30 della legge 144/90)
2000	£ 37.750.000.000
2001	£ 122.326.000.000

La delibera CIPE del 6.5.1998 (modificativa delle precedenti) ha pianificato gli affidamenti relativi alle opere di cui trattasi prevedendo il termine massimo del 30/9/99 per le aggiudicazioni. Poiché, però, a causa della complessa istruttoria da espletare, si sono protratti i tempi necessari per la stipula delle convenzioni, si è reso necessario prorogare i termini previsti e, pertanto, i primi impegni saranno disposti nell'anno 2000.

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto

Stato di attuazione delle leggi pluriennali di spesa

Le leggi di spesa a carattere pluriennale che interessano questo Centro di responsabilità amministrativa sono le seguenti:

- legge 30 novembre 1998, n. 413 *"Rifinanziamento degli interventi per l'industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore"*;
- legge 28 dicembre 1999, n. 522 *"Misure di sostegno all'industria cantieristica ed armatoriale ed alla ricerca applicata nel settore navale"*.

Relativamente alla predetta normativa si rappresenta, di seguito, lo stato di attuazione dei connessi programmi.

1. Legge 413/98*a) Quadro normativo*

L'articolo 8 della legge 30 novembre 1998, n. 413, ha autorizzato questa Amministrazione a realizzare un programma di potenziamento della componente aeronavale del Ministero dei trasporti e della navigazione. In particolare: il comma 3 del suddetto articolo ha autorizzato limiti di impegno della durata massima di quindici anni; il successivo comma 4 ha previsto per la corresponsione del prezzo contrattuale l'applicazione delle procedure di cui alla legge 31 dicembre 1991, n. 431 ed all'articolo 8, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261.

La legge 31 dicembre 1991, n. 431, recante norme per il rifinanziamento delle leggi 22 marzo 1985, n. 111, e 14 giugno 1998, n. 234, concernenti interventi a favore del settore navalmeccanico ed armatoriale, consente all'Amministrazione di corrispondere i contributi previsti dall'articolo 1 della stessa legge mediante autorizzazione alle imprese beneficiarie ad accendere mutui in lire italiane, nei limiti degli importi del contributo concesso, con istituti di credito nazionali od europei, ponendo a carico dello Stato l'ammortamento dei mutui e disponendo che i relativi importi siano corrisposti direttamente agli istituti di credito in rate semestrali secondo le modalità stabilite con il decreto del Ministro del tesoro in data 11.03.1992.

L'articolo 8, comma 2, della legge 31 luglio 1997, n. 261, autorizza il Ministero dei trasporti e della navigazione ad impegnare in ciascun esercizio finanziario anche i limiti di impegno stanziati per il biennio successivo all'esercizio di competenza, con pagamento delle relative annualità a partire dall'esercizio finanziario cui si riferisce ciascun limite d'impegno.

L'articolo 54, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, (Legge Finanziaria 1998), inoltre, prevede che le spese relative ad annualità o a limiti di impegno, da conservare in bilancio a decorrere dal 31.12.1997 in attesa dell'inizio del periodo di ammortamento, siano eliminate dal conto dei residui per essere reiscritte nella